REDC 82 (2025) *41-68*, ISSN: 0034-9372

Chiese cattoliche dismesse in Italia: sfide attuali e prospettive future

Abandoned catholic churches in Italy: current challenges and future prospects

MARTA TIGANO
Profesora titular de la Cátedra de Derecho canónico
Università degli Studi di Messina – Italia
mtigano@unime.it
ORCID: 0000-0003-4389-4406

Recepción: 12 de mayo de 2025
Aceptación: 11 de junio de 2025

https://doi.org/10.36576/2660-9541.82.41

RESUMEN

El tema de las iglesias católicas en desuso es de especial relevancia y actualidad dado el número cada vez mayor de lugares de culto -tanto en Italia como en Europa- cerrados de facto, abandonados o transformados total o parcialmente, para los que se plantea el problema de su «conversión» como alternativa a su demolición o enajenación. Con esta contribución, el autor pretende abordar la cuestión de las iglesias que ya no se ofician o están abandonadas, intentando también ofrecer algunas pistas de reflexión sobre las posibles vías de gestión y administración del patrimonio histórico, artístico y cultural de la Iglesia católica.

Palabras clave: Edifici di culto cattolici, dismissione, diritto canonico, diritto civile italiano, linee guida del 2018.

ABSTRACT

The issue of abandoned catholic churches is particularly relevant and topical given the ever-increasing number of places of worship that – both in Italy and in Europe – are effectively closed, abandoned or transformed, in whole or in part, and for which the problem of their "conversion" arises as an alternative to their demolition or alienation. With this contribution, the Author intends to address the issue of churches that are no longer officiated or abandoned, also attempting to offer some reflections on the possible ways of managing and administering the historical, artistic and cultural heritage of the Catholic Church.

Keywords: catholic places of worship, decommissioning, Canon law, Italian civil law, 2018 guidelines.

1. INTRODUZIONE

Una delle principali sfide che la Chiesa cattolica oggi si trova ad affrontare è quello dell'incerta destinazione di un numero sempre crescente di edifici di culto che hanno perso la loro originaria funzione e utilizzazione e per i quali si pone il problema di una nuova modalità di riuso come alternativa alla loro demolizione o alienazione.

Il fenomeno della dismissione di immobili originariamente adibiti al culto, sebbene non del tutto inedito, ha assunto dimensioni allarmanti – sia in Italia, sia in Europa – rappresentando una delle questioni più rilevanti con riferimento all'edilizia religiosa cattolica, dato il numero, in costante aumento, di chiese che vengono chiuse di fatto, abbandonate, trasformate (in tutto o in parte) in oratori, utilizzate come sale conferenze, ecc.[1]

Tra le molteplici cause del citato fenomeno si possono evidenziare il costante calo demografico della popolazione locale e, al tempo stesso, il suo crescente invecchiamento; la secolarizzazione della società e la contestuale contrazione della partecipazione dei fedeli al culto pubblico; lo svuotamento dei centri storici e lo spopolamento dei villaggi e dei centri rurali; la progressiva diminuzione del clero con conseguente accorpamento delle parrocchie[2].

1 Sull'argomento, la bibliografia è ampia. Tra i contributi più recenti, si segnala D. DIMODUGNO, Dalle chiese "chiuse" alle chiese "a porte aperte": un confronto tra casi veneziani e torinesi, in: *Ephemerides Iuris Canonici*, 64/2 (2024) 571 ss.

2 Per una prima ricostruzione relativamente alla situazione e alla legislazione italiane, si veda PAOLO CAVANA, Episcopati nazionali, chiese dismesse e nuove destinazioni d'uso, in: Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1 (2010), 49 ss.; ID., Il problema degli edifici di culto dismessi, in: Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 1 (2009) 1-37. DOI: https://doi.org/10.54103/1971-8543/23642

Si tratta, com'è evidente, di un tema dai numerosi risvolti nel quale, peraltro, convergono, intersecandosi, discipline appartenenti a ordinamenti diversi (quello della Chiesa e quello dello Stato[3]), non sempre coordinate fra loro[4].

Se è vero, infatti, che il diritto canonico prevede una specifica procedura con riferimento alla riduzione di una chiesa ad usi profani non sordidi (c. 1222 CIC); è altrettanto vero che occorre, contestualmente, tenere presenti tanto le norme di diritto civile che regolano, ad esempio, i vincoli di destinazione d'uso (art. 831 c.c.), quanto le norme di diritto amministrativo sulla tutela e valorizzazione dei beni culturali (il riferimento è, in particolare, al Codice dei beni culturali e del paesaggio, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, anche noto come Codice Urbani)[5].

A ciò si aggiunga che le normative di settore vigenti in materia di edifici di culto devono fare i conti con il significato più profondo e autentico che riveste l'edificio-chiesa, non solo per il territorio - urbano o rurale - di riferimento, quanto, soprattutto, per la comunità di fedeli che qui si raduna (o si radunava) «nel nome del Signore» che *ivi* si è fatto «presente e visibile»[6].

Anzi, è proprio la peculiare concezione «cattolica» di chiesa, quale edificio aperto al culto pubblico e alla devozione e «simbolo» della comunione con Dio che in essa si compie principalmente attraverso la celebrazione Eucaristica e la

3 L'intersecarsi di più piani è, d'altronde, come è stato osservato, rilevabile già all'interno della normativa statale. Invero, oltre alla considerazione accordata all'edilizia di culto a livello costituzionale in quanto elemento essenziale della libertà religiosa, è, infatti, proprio in favore degli «edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico» che l'ordinamento italiano dispone un apposito regime civilistico, al quale è dedicato precipuamente l'art. 831 c.c. La disciplina di carattere generale delineata da quest'ultima norma non esaurisce, tuttavia, le peculiarità che contribuiscono a definire lo statuto giuridico degli edifici di culto, dovendosi piuttosto ravvisare, a tale proposito, come i medesimi immobili siano investiti pure da specifiche normative settoriali, delle quali la natura stessa della materia impone di tenere conto: in primo luogo, di quella di carattere urbanistico, che più di altre rende peraltro evidente anche il deciso coinvolgimento delle differenti legislazioni regionali e delle previsioni degli enti locali sul tema. Inoltre, un'importanza non da meno è rivestita dalla regolamentazione indirizzata alla protezione del patrimonio culturale, che, da parte sua, ben dimostra di riconoscere la rilevanza e le particolarità dei manufatti di arte sacra. È, infatti, lo stesso Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, anche noto come Codice Urbani) a prevedere, per questi ultimi, tra le sue disposizioni generali – precisamente all'art. 9 –, la distinta qualifica di «beni culturali di interesse religioso», cui consegue una disciplina altrettanto speciale. In questi termini, A. TOMER, "Aedes sacrae" e "edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico". La condizione giuridica delle chiese tra ordinamento canonico e ordinamento italiano, Bologna: BUP, 2022, 17.

4 Sull'evoluzione della complessa legislazione italiana relativa agli edifici di culto, sulle competenze regionali in materia e sulle persistenti incertezze giurisprudenziali, si veda, per tutti, S. BERLINGÒ, A trent'anni dagli Accordi di villa Madama: edifici di culto e legislazione civile, in: Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 1 (2015), 1-23. DOI: https://doi.org/10.13130/1971-8543/4608

5 M. A. SANDULLI (ed.), Codice dei beni culturali e del paesaggio, 3 ed., Milano: Giuffrè Francis Lefebvre, 2019; G. SCIULLO, La gestione dei servizi culturali tra Codice Urbani e Codice dei contratti pubblici, in: *Aedon*, Rivista di arti e diritto *online*, n. 1 (2018). [online] [ref. 2.06.2025]: https://aedon.mulino.it/archivio/2018/1/sciullo.htm

6 PAWEŁ MALECHA, La riduzione di una chiesa a uso profano non sordido alla luce della normativa canonica vigente e delle sfide della Chiesa oggi, in: IusOnline, 3 (2018) 173-198.

Liturgia delle ore[7] a conferire alla prospettiva di un'eventuale cessazione della sua destinazione cultuale quella complessità che risulta estranea ad altre esperienze religiose, per le quali l'edificio di culto è per lo più assimilabile ad un luogo di assemblee[8].

Vale la pena di ricordare, a questo proposito, quanto ha affermato la Sacra Congregazione per il Culto Divino nel 1987, nella Lettera sui *Concerti nelle chiese* con riferimento alla natura e alle finalità delle chiese cattoliche:

> La chiesa è l'edificio in cui la comunità cristiana si riunisce per ascoltare la parola di Dio, pregare insieme, ricevere i Sacramenti, celebrare l'Eucaristia e adorarla in esso come sacramento permanente». «Le chiese pertanto non possono considerarsi come semplici luoghi "pubblici", disponibili a riunioni di qualsiasi genere. Sono luoghi sacri, cioè "messi a parte", in modo permanente per il culto a Dio, dalla dedicazione o dalla benedizione». «Come edifici visibili, le chiese sono segni della Chiesa pellegrina sulla terra; immagini che annunciano la Gerusalemme celeste; luoghi in cui si attualizza fin da quaggiù il mistero della comunione tra Dio e gli uomini». «Negli abitati urbani o rurali, la chiesa è ancora la casa di Dio, cioè il segno della sua abitazione fra gli uomini. Essa rimane luogo sacro, anche quando non vi è una celebrazione liturgica[9].

Non è dunque un caso se uno dei maggiori problemi che oggi affliggono i beni ecclesiastici e, più in generale, i beni culturali di interesse religioso in Europa[10], è rappresentato proprio dal fenomeno delle chiese o di altri edifici di culto dismessi, ossia che hanno perso la loro originaria *deputatio ad cultum* e per i quali

7 *Ordinamento Generale del Messale Romano*, n. 5.

8 Quel che è certo è che il problema della dismissione è avvertito oggi con particolare urgenza in Europa, in quanto rischia di determinare il degrado di una parte consistente del patrimonio storico, artistico e culturale dei diversi Paesi nonché di una componente fondamentale dell'identità culturale dee territorio di riferimento. Non a caso, a livello europeo, il problema degli edifici di culto dismessi fu denunciato per la prima volta dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa nel 1989 con una Raccomandazione con la quale si invitavano i Governi a prestare attenzione a questo fenomeno. Oggi il problema in Europa si presenta in uno scenario in gran parte mutato per una serie di fattori, tra i quali spiccano le massicce ondate migratorie che hanno determinato l'insediamento di nuove comunità religiose e la trasformazione della società in multiculturale, multietnica e multireligiosa tale da far sì che il problema della dismissione degli edifici di culto cattolici sia percepito più come un problema culturale e identitario che altro.

9 SACRA CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO, Lettera sui Concerti nelle chiese, Roma, 5 novembre 1987, in: Notitiae, 24 (1988) 33-39, ove, al n. 5, si precisa che: «In una società di agitazione e di rumore, soprattutto nelle grandi città, le chiese sono pure luoghi adeguati dove gli uomini raggiungono, nel silenzio o nella preghiera, la pace dello spirito o la luce della fede. Ciò sarà possibile soltanto se le chiese conservano la loro identità. Quando le chiese si utilizzano per altri fini diversi dal proprio, si mette in pericolo la loro caratteristica di segno del mistero cristiano, con danno più o meno grave alla pedagogia della fede e alla sensibilità del popolo di Dio, come ricorda la parola del Signore: "La mia casa è casa di preghiera"».

10 Sull'argomento, già G. FELICIANI (ed.), Beni culturali di interesse religioso; legislazione dello Stato ed esigenze di carattere confessionale, Bologna: Il Mulino, 1995.

si apre la prospettiva di una nuova destinazione d'uso o, al contrario, di un lento processo di degrado, che può portare fino alla loro vendita o alla loro demolizione; come non è forse nemmeno un caso se, in Italia, così come in Spagna, il problema riguarda principalmente gli edifici di culto cattolico, sia per la loro capillare diffusione su tutto il territorio nazionale, sia per la loro intrinseca rilevanza storico-artistica[11].

È, quindi, soprattutto nei confronti delle chiese cattoliche che si pone il problema di una loro "conversione" ad altri usi che risultino "non indecorosi", nel senso, cioè, di compatibili con la loro originaria destinazione.

In tal senso, un contributo determinante alla *vexata questio* relativa al bilanciamento tra i diritti dei fedeli all'edificio di culto e la sua trasformazione ad usi non sordidi, si deve certamente alla giurisprudenza – in particolare, a quella del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (oltre che del giudice amministrativo statale)[12] - che ha riempito gli spazi vuoti lasciati dalla disciplina vigente, fornendo alla materia *de qua* contorni più chiari e definiti[13].

Senza trascurare la circostanza che alla disciplina contenuta nel Codice di diritto canonico si è aggiunta col tempo una consistente normativa canonica *extra* codiciale (si, pensi alla Esortazione apostolica *Evangelii Gaudium* sull'annuncio del Vangelo nel mondo attuale[14], con cui Papa Francesco ha sollecitato una "conversione" pastorale delle strutture in modo che diventino «tutte più missionarie»; oppure ai numerosi Documenti, quali, ad esempio, le *Norme per la tutela e la conservazione del patrimonio storico-artistico della Chiesa in Italia* emanate dalla Conferenza Episcopale Italiana nel 1974[15]; la *Carta sulla destinazione d'uso degli antichi edifici ecclesiastici*, emanata dalla Pontificia

11 Così PAOLO CAVANA, Chiese dismesse: una risorsa per il futuro, in: IN_BO. Ricerche e progetti per il territorio, la città e l'architettura, (2016), 44-56. DOI: https://doi.org/10.6092/issn.2036-1602/6488

12 In argomento si rinvia a D. DIMODUGNO, Il riuso degli edifici di culto: profili problematici tra diritto canonico, civile e amministrativo, in: Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 23 (2017), 1-32. DOI: https://doi.org/10.13130/1971-8543/8808

13 Per una rassegna aggiornata della giurisprudenza sull'argomento, si rinvia F. OLIOSI, La riduzione di una chiesa ad uso profano non sordido nella recente giurisprudenza della Segnatura Apostolica: la sfida di un bilanciamento possibile tra i diritti del fedele e il can. 1222, in: *Ephemerides Iuris Canonici*, 64/2 (2024) 467 ss.

14 FRANCESCO, Esortazione apostolica *Evangelii Gaudium* sull'annuncio del Vangelo nel mondo attuale, 24 novembre 2013, n. 27.

15 Le *Norme* del 1974 costituiscono il primo documento della CEI dedicato ai beni culturali ecclesiastici in Italia. Al n. 16, si soffermano sui cc.dd. «edifici di culto abbandonati», ma che, al contempo, «rivestono carattere di riconosciuta importanza storico-artistica»: per essi si richiede che la «sistemazione, convenientemente studiata in collaborazione con le competenti Sovrintendenze, corrisponda al titolo della dignità originaria». Cf. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Norme per la tutela e la conservazione del patrimonio storico-artistico della Chiesa in Italia, in: Notiziario CEI, 6 (1973) 107-117, n. 8.

Commissione Centrale per l'Arte Sacra in Italia il 26 ottobre 1987[16]; gli *Orientamenti sui Beni Culturali* della Conferenza Episcopale Italiana del 1992[17], o, più di recente, le *Linee guida sulla dismissione e il riuso ecclesiale di chiese*, emanate dal Pontificio Consiglio per la Cultura nel 2018[18]), interamente rivolta a tutelare e/o valorizzare le chiese dismesse o in disuso, incoraggiando un dialogo tra autorità religiose e società civile che tenga conto delle peculiarità dei territori e dei diversi contesti culturali[19].

Si tratta, in altri termini, di un tema delicato e complesso al tempo stesso, che richiede una attenta riflessione da parte della dottrina finalizzata, da un lato, a prendere coscienza del problema e, dall'altro lato, a ricercare soluzioni servendosi degli strumenti giuridici messi a disposizione tanto dal legislatore canonico, quanto da quello statale[20].

Soluzioni che, auspicabilmente, diano spazio alla partecipazione della comunità di fedeli e, più in generale, dell'intera società civile, e che assicurino un futuro "sostenibile" ad un immenso patrimonio di arte, cultura e religiosità che rischia di andare altrimenti perduto; soluzioni che, al tempo stesso, si dimostrino autenticamente rispettose della storia e della *funzione* originaria dei beni culturali di interesse religioso[21].

16 PONTIFICIA COMMISSIONE CENTRALE PER L'ARTE SACRA IN ITALIA, Carta sulla destinazione d'uso degli antichi edifici ecclesiastici, 28 ottobre 1987, il cui testo, richiamandosi ad alcuni Documenti, tra i quali la Carta di Venezia, del 1964, fissa alcuni principi laddove afferma che, qualora non sia possibile mantenere la funzione originaria per il quale l'immobile è stato costruito, «occorre individuarne una nuova coerente con le vocazioni dell'edificio e compatibile con le sue caratteristiche architettoniche, ovvero idonea a non far venire meno il significato primario dell'edificio, la sua preesistente immagine e l'originaria disposizione funzionale degli spazi».

17 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, I Beni Culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti, 9 dicembre 1992, in: Notiziario CEI, 26 (1992) 309-336, n. 9. Il Documento, che integra ma non sostituisce le precedenti *Norme* del 1974, al n. 35 prende in considerazione il mutamento di destinazione d'uso delle chiese ed individua una scala di preferenze, auspicando, in prima battuta, il mantenimento dell'uso cultuale per il servizio liturgico parrocchiale; in subordine, l'adibizione a funzioni di culto di tipo sussidiario o per comunità particolari. Se, invece, si dovesse procedere alla riduzione a usi profani, il Documento ritiene compatibili gli usi «di tipo culturale», come «attività artistiche, biblioteche, archivi e musei».

18 PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA CULTURA, La dismissione e il riuso ecclesiale di chiese. Linee guida, 17 dicembre 2018, in: F. CAPANNI (ed.), Dio non abita più qui? Dismissioni di luoghi di culto e gestione integrata dei beni culturali ecclesiastici, Roma: Artemide, 2019, 257-291.

19 A. TOMER, Conservazione, valorizzazione e riuso dei beni culturali ecclesiastici. La disciplina canonica, in: *Aedon*, Rivista di arti e diritto *online*, 3 (2021). [online] [ref. 2.06.2025]: https://aedon.mulino.it/archivio/2021/3/tomer.htm

20 Si può citare, a titolo esemplificativo, l'iniziativa intrapresa dalla Regione Sicilia, in collaborazione con il Ministero dell'Interno, per definire un Piano di conservazione e restauro delle oltre 260 chiese presenti sul territorio siciliano e appartenenti al Fondo edifici di culto (FEC). Il Protocollo di intesa - firmato a Palermo il 27 maggio 2021 dal Ministro dell'Interno e dal Presidente della Regione Sicilia - si propone di mettere in sicurezza le chiese che necessitano di restauro con risorse dello Stato e per il tramite delle Soprintendenze per i Beni culturali.

21 Sull'argomento, si consenta il rinvio a M. TIGANO, Tra economie dello Stato ed «economia» della Chiesa: i beni culturali di interesse religioso, Napoli: ESI, 2012, in special modo 116.

2. LE "CHIESE" NEL CODICE DI DIRITTO CANONICO DEL 1983

Nell'ambito dei "luoghi sacri", di cui al c. 1205 del Codice di diritto canonico, è possibile distinguere – quale *species* rispetto al *genus* - alcune tipologie di edifici destinati al culto divino, primo fra tutti la chiesa, la cui nozione è contenuta al c. 1214: «Con il nome di chiesa si intende un edificio sacro destinato al culto divino, ove i fedeli hanno il diritto di entrare per esercitare soprattutto pubblicamente tale culto»[22].

Appare subito evidente come, affinché si abbia una chiesa, il *Codex* richiede la sussistenza di tre condizioni: a) l'esistenza di edificio sacro; b) la sua destinazione al culto divino; c) il diritto dei fedeli di entrarvi per esercitare soprattutto pubblicamente tale culto. Se manca anche solo uno di questi requisiti, canonicamente non si ha una chiesa ma, semmai, un altro edificio sacro (oratorio, cappella privata) o, comunque sia, un'altra struttura che - seppur comunemente chiamata chiesa - giuridicamente tale non è[23]. Con riferimento alle chiese, è poi possibile distinguere a seconda della loro qualificazione, della loro dignità, e così via[24].

Particolare rilevanza assumono le *chiese parrocchiali*, sedi di una parrocchia regolarmente eretta, in cui si celebrano i principali eventi della vita cristiana di una comunità di fedeli e si amministrano i sacramenti. Dalla definizione che ne offre il Codice al c. 515, emerge che le parrocchie sono comunità di fedeli costituite stabilmente nell'ambito di una Chiesa particolare e affidate alla cura pastorale di un parroco. Esse possono essere erette, modificate o soppresse dal Vescovo diocesano, sentito il consiglio presbiterale Nel caso in cui, all'esito della

22 A. GIACOBBI - A. MONTAN, I luoghi e i tempi sacri (cann. 1205-1253), in: GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (ed.), Il diritto nel mistero della Chiesa, vol. III, Roma: Lateran University Press, 1992, 326-327.

23 Tra i luoghi destinati al culto divino si possono citare anche l'*oratorio*, luogo destinato, su licenza dell'Ordinario del luogo, al culto divino in favore di una comunità o di un gruppo di fedeli che ivi si radunano, e al quale possono accedere ance altri fedeli con il consenso del Superiore competente (c. 1223); la *cappella privata*, luogo destinato, su licenza dell'Ordinario del luogo e sotto la sua vigilanza, al culto divino in favore di una o più persone fisiche (c. 1226); il *santuario*, chiesa o altro lugo sacro caratterizzato dall'afflusso di fedeli che, per motivi di pietà, vi si recano pellegrini con l'approvazione dell'Ordinario del luogo (c. 1230). È dotato di un proprio statuto emanato dall'Ordinario del luogo, dalla Conferenza episcopale o dalla Santa Sede a seconda che sia diocesano, nazionale o internazionale (ca. 1231-1232). A tal proposito, si veda G. DAMMACCO, I santuari, in: D. PERSANO (ed.), Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose, Milano: Vita e pensiero, 2008, 147-171.

24 Si possono menzionare, ad esempio, le *chiese cattedrali*, sedi di un Vescovo diocesano, il quale è tenuto a celebrarvi le principali festività liturgiche (can. 389); le *basiliche minori*, insignite del titolo onorifico dalla Santa Sede o per consuetudine immemorabile, in quanto caratterizzate da un particolare pregio artistico o dal fatto che in esse si conservano reliquie dei santi; le *chiese rettoriali* (o *rettorie*), connotate dalla circostanza di non essere a servizio di una specifica comunità di fedeli ma di essere destinate al culto pubblico per i fedeli della diocesi, con finalità pastorali particolari determinate dal Vescovo diocesano che ne nomina il Rettore e che può dotarle di un proprio statuto. In questi termini, L. DECIMO, Templa moderna: i luoghi di Dio. La disciplina giuridica degli edifici di culto, Napoli: ESI, 2021, 186-193

soppressione di una parrocchia, non si intenda procedere con la riduzione ad uso profano della relativa chiesa parrocchiale, essa può restare adibita al culto e assumere la qualifica di *chiesa sussidiaria*[25].

Vale la pena citare anche le *chiese annesse* ad una persona giuridica, ovvero ad un capitolo, ad un istituto religioso clericale o laicale, ad una società di vita apostolica clericale o laicale o, ancora, ad un istituto secolare, ad una confraternita, ad un seminario o ad un altro ente ecclesiastico in quanto, come ha rilevato la dottrina più recente sull'argomento[26], in Italia è soprattutto quest'ultima tipologia di chiese, ovvero quelle non parrocchiali, ad essere oggetto dei fenomeni di dimissione e successivo riuso, a differenza di quanto avviene in altri Stati e, soprattutto, nel nord Europa, in cui è prevalente il fenomeno della soppressione e fusione di parrocchie, con la conseguente dimissione degli edifici parrocchiali divenuti sovrabbondanti[27].

3. IL C. 1222 CIC: RIDUZIONE DI UNA CHIESA AD USI PROFANI NON INDECOROSI

Il Capitolo I del Codice si chiude con il c. 1222 che si rivela di fondamentale importanza ai fini del tema in oggetto:

> §1 Se una chiesa non può in alcun modo essere adibita al culto divino, né è possibile restaurarla, il Vescovo diocesano può ridurla ad uso profano non indecoroso.
>
> §2 Quando altre gravi ragioni suggeriscono che una chiesa non sia più adibita al culto divino, il Vescovo diocesano, udito il consiglio presbiterale, può ridurla ad uso profano non indecoroso, con il consenso di quanti rivendicano legittimamente diritti su di essa e purché non ne patisca alcun danno il bene delle anime.

25 Sul punto, cf. C. GULLO, Brevi note sulla gravità della "causa" necessaria per ridurre la chiesa ad uso profano, in: Il diritto ecclesiastico, 108/2 (1997), 7-11; G. MONTINI, La cessazione degli edifici di culto, in: Quaderni di diritto ecclesiale, 13/3 (2000) 281-299.

26 D. DIMODUGNO, Gli edifici di culto come beni culturali in Italia. Nuovi scenari per la gestione e il riuso delle chiese cattoliche tra diritto canonico e diritto statale, in: Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino, Torino: Università di Torino, 2023, 32.

27 I canoni seguenti al 1214 disciplinano in modo specifico le chiese: il c. 1215 dispone, ad esempio, che la costruzione di una nuova chiesa richiede il previo consenso scritto del Vescovo diocesano, udito il consiglio presbiterale e i rettori delle chiese vicine; il c. 1217 che la nuova chiesa deve essere dedicata o benedetta quanto prima, osservando le leggi della sacra liturgia e, se si tratta di una cattedrale o di una parrocchia, la cerimonia deve avvenire con rito solenne; il c. 1218 prevede che ciascuna chiesa deve essere dotata di un titolo, non più modificabile una volta intervenuta la dedicazione; il c. 1219 che nella chiesa, legittimamente dedicata o benedetta, possono compiersi tutti gli atti di culto divino, salvi i diritti parrocchiali; il 1220 che la chiesa va tenuta con cura, garantendo la manutenzione, la pulizia, il decoro, la custodia e la sicurezza dei beni in essa custoditi; il c. 1221 che l'accesso alla chiesa, durante il tempo delle sacre funzioni, deve essere libero e gratuito.

Già da una prima lettura, emerge come il c. 1222 distingua due diverse ipotesi di riduzione di una chiesa ad uso profano, disciplinate nei rispettivi paragrafi. In particolare, il c. 1222, § 1, ricalca quanto già disponeva il c. 1187[28] del Codice pio-benedettino, che prevedeva un'unica ipotesi di riduzione ad uso profano di una chiesa, ovvero quella in cui i soggetti incaricati di prendersene cura non fossero stati di fatto in grado di provvedere alle riparazioni per mancanza di fondi, di beni o di altri redditi, ovvero per il grave stato di degrado dell'edificio, tale per cui la chiesa non poteva in alcun modo essere adibita al culto divino. In tale caso, l'Ordinario del luogo poteva ridurre la chiesa ad «uso profano non sordido», ed era ritenuta ammissibile anche la sua demolizione[29].

Come appare evidente, l'ipotesi dell'impossibilità di adibire il bene al culto divino o di restaurarlo è stata mantenuta anche nel Codice del 1983, ma quale estrema *ratio*[30]. Trattasi di tutti quei casi in cui l'edificio di culto è andato in gran parte distrutto a seguito di un'alluvione, di un terremoto, di una calamità naturale o artificiale, tale per cui non si ritiene più conveniente, per ragioni economiche o di utilità per la comunità di fedeli, restaurarlo o ricostruirlo *in loco*[31].

Il riferimento è a situazioni eccezionali o, comunque sia, di assoluta necessità, che non impongono alcun adempimento, né l'emanazione di alcun provvedimento da parte del Vescovo diocesano. Anzi, a questo proposito, può rilevarsi che è prassi costante della Segnatura Apostolica considerare la chiusura di fatto di una chiesa al culto divino - anche in mancanza di provvedimento espresso - come equivalente della sua riduzione ad uso profano[32]

Tutto ciò a differenza con quanto previsto al secondo paragrafo del medesimo canone, che delinea un procedimento ben preciso ai fini della validità del provvedimento finale – vale a dire il decreto di riduzione di una chiesa ad usi profani – con il quale il Vescovo diocesano, motivando il provvedimento in forma scritta circa la sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma, decide la dimissione dell'edificio dall'esercizio del culto.

28 C. 1187: «Se le riparazioni sono impossibili, l'Ordinario del luogo può ridurre la chiesa ad uso profano ma non sordido, trasferendo gli oneri, i redditi e i titoli della parrocchia a un'altra chiesa».

29 F. DANEELS, Soppressione, unione di parrocchie e riduzione ad uso profano della chiesa parrocchiale, in: Ius Ecclesiae 10, n. 1 (1998), 125; J. SAN JOSÉ PRISCO, Los lugares y tiempos sagrados, in: J. SAN JOSÉ PRISCO – M. CORTÉS (Coord.), El Derecho en la misión de la Iglesia, Madrid: BAC, 2008, 108-109.

30 In questi termini, D. DIMODUGNO, Gli edifici di culto, 35.36.

31 I. BOLGIANI, La dismissione delle chiese. Problematiche aperte tra diritto civile e canonico, in: *Ius* 61/3 (2014) 565-566.

32 F. GRAZIAN, Riduzione di una chiesa ad uso profano: atti canonici e civilistici, in: Quaderni di diritto ecclesiale, 29/1 (2016) 18-36.

a) *Le "gravi ragioni"*

Orbene, proprio il primo presupposto richiesto dalla norma, ossia la sussistenza delle «gravi ragioni», è certamente quello che ha destato i maggiori problemi interpretativi. Peraltro, più spesso all'estero, meno di frequente in Italia, la riduzione ad usi profani di una chiesa costituisce la diretta conseguenza della soppressione di una parrocchia. Tuttavia, mentre per la soppressione di una parrocchia, il Codice ritiene sufficiente una «giusta causa», la riduzione ad uso profano di una chiesa richiede, come s'è evidenziato, la sussistenza di una «causa grave»[33].

Il che, peraltro, vuol significare che la causa grave può anche avere natura economica, purché sia specifica e valutata in rapporto al contesto: una mera difficoltà finanziaria[34]. In questo senso, si rinviene una causa grave allorquando l'onere economico necessario per l'erezione di una nuova parrocchia comporti la vendita di altre chiese di cui numero esiguo di fedeli non consente di giustificarne la conservazione per la cura pastorale.

Il relativo giudizio circa la gravità della causa sarà rimesso ad una valutazione discrezionale del Vescovo diocesano al quale compete l'emanazione del provvedimento finale. Del resto, il Vescovo diocesano, esercitando il suo ministero pastorale *in loco*, meglio di chiunque altro dovrebbe avere contezza dello stato dei luoghi, conoscere il territorio, le circostanze legate al tempo e alle persone, e disporre in tal modo di tutti gli elementi utili per compiere la valutazione con maggiore oggettività e discernimento[35].

33 In questi termini si è pronunciato il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, nella sentenza *coram* Agustoni del 4 maggio 1996, il cui testo è riprodotto in: Il diritto ecclesiastico 108/2 (1997), 3-7.

34 G. PARISE, Soppressione, unione e modifica di parrocchie (c. 515 § 2) e riduzione ad uso profano non indecoroso di edifici sacri (c. 1222 § 2): evoluzioni recenti della giurisprudenza della Segnatura apostolica in materia, in: *Ephemerides Iuris Canonici*, 57/1 (2017) 194.

35 Ai fini della individuazione delle «gravi ragioni», molto interessante appare quanto ha affermato la giurisprudenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica che ha avuto modo di trattare, soprattutto nel corso degli ultimi anni, non pochi ricorsi avverso le decisioni concernenti la riduzione ad uso profano di una chiesa. Risulta, invero, che, nel ponderare la gravità della causa, «si dovrà ovviamente tener conto di *tutte* le circostanze del caso, come per esempio, della condizione materiale della chiesa», se, cioè, necessita «di gravi riparazioni o meno»; «della necessità o utilità della chiesa per i fedeli affinché abbiano la reale facoltà di partecipare al culto divino»; «delle risorse per riparare o conservare la chiesa». Alquanto significativo appare come siano state ritenute *insufficienti* a motivare una decisione così importante, se considerate singolarmente, alcune cause come quelle relative, ad esempio, alla soppressione di una parrocchia; o alla mancanza di sacerdoti; o alla volontà di portare a compimento un piano di riordino complessivo delle strutture pastorali; o al fatto che il consiglio presbiterale abbia espresso un parere favorevole. Tuttavia, se considerate tutte insieme e tenuto conto della peculiare situazione contingente, potrebbero assumere un rilievo diverso, tale da giustificare (e legittimare) la decisione di ridurre una chiesa ad uso profano non indecoroso. Viceversa, sono state considerate *sufficientemente gravi* le cause relative, ad esempio, alla condizione pericolante della chiesa, peraltro confermata dal giudice civile, per la quale il Vescovo non abbia ritenuto opportuno onerare i fedeli della comunità locale

V'è da dire che, in mancanza di una precisa definizione, una parte della dottrina ha proposto di definire «grave» la causa che si sostanzi in un presupposto o circostanza che giustifica un'azione diversa e contraria rispetto ad una disposizione giuridica avente una speciale forza obbligante[36].

Nell'incertezza della definizione, una parte della dottrina invoca, da parte della Segnatura Apostolica, una elaborazione di criteri concreti, chiari e quanto più possibile precisi per discernere se, nei casi di cui al c. 1222 § 2, via sia o meno violazione di legge *in decernendo*, per mancanza o insufficienza di causa grave. Altra parte della dottrina, invece, sostiene che il c. 1222 sia espressione del principio di sussidiarietà, nel senso che le cause atipiche previste dalla legge generale possono essere tipicizzate dal legislatore particolare, ovvero dalla Conferenza episcopale nazionale o dall'Ordinario del luogo, se ritengono opportuno emanare una normativa particolare, oppure dall'amministratore locale nell'esercizio del potere esecutivo. In ogni caso, in assenza di una normativa particolare, come si diceva, la decisione è rimessa ad una valutazione discrezionale del Vescovo diocesano, eventualmente impugnabile avanti al Supremo Foro, previa proposizione del ricorso gerarchico al Dicastero per il Clero.

b) *Il parere del consiglio presbiterale*

La disciplina di cui al c. 1222 attribuisce al Vescovo diocesano un potere di natura discrezionale ma, allo stesso tempo, si preoccupa di individuare le linee direttrici in relazione agli obiettivi da perseguire; ciò è tanto vero che, mentre nel c. 1222 § 1, è prevista l'ipotesi di una causa *in re ipsa* gravissima («non possa più l'edificio sacro essere adibito al culto né lo si possa restaurare»), il § 2, invece, prescrive una serie di adempimenti ed alcune cautele particolari affinché il provvedimento del Vescovo diocesano sia valido, primo fra tutti l'obbligo di udire il consiglio presbiterale prima di emettere la decisione[37].

delle spese necessarie per il restauro della stessa, dato che, a poca distanza dall'edificio, si trovava ubicata un'altra chiesa in buone condizioni e abbastanza capiente da poter contenere i fedeli della stessa lingua; oppure, ancora, relative a situazioni nelle quali si trattava di ridurre ad uso profano un edificio (nel caso particolare, una palestra) provvisoriamente adibito al culto divino, mentre, nel frattempo, la nuova parrocchia era stata dotata di una chiesa adeguata. Per un commento alle sentenze della Segnatura Apostolica, si rinvia a G. PARISE, La giurisprudenza del supremo tribunale della Segnatura Apostolica in materia di soppressione, unione e modifica di parrocchie e di riduzione ad uso profano non indecoroso di edifici sacri, Roma: EDUSC, 2015.

36 In tal senso, G. PARISE, Analisi degli aspetti rilevanti della normativa canonica sul mutamento di stato di parrocchie ed edifici sacri (cc. 515 § 2 e 1222 § 2): riflessioni e proposte, in: *Ius Ecclesiae*, 29/ 2 (2017) 341. DOI: https://doi.org/10.19272/201708602002

37 Giova ricordare, a questo proposito, che, ai sensi del c. 495 §1, il consiglio presbiterale consiste in «un gruppo di sacerdoti che, rappresentando il presbiterio, sia come il senato del Vescovo»; «spetta al consiglio presbiterale coadiuvare il Vescovo nel governo della diocesi, a norma del diritto, affinché venga promosso nel modo più efficace il bene pastorale della porzione di popolo di Dio a lui affidata». Dunque, specialmente nel

A proposito di tale audizione - richiesta *ad validitatem* a pena di nullità del decreto vescovile di riduzione di una chiesa ad usi profani - è necessario che il consiglio presbiterale sia interpellato prima che il Vescovo diocesano assuma la sua decisione e dopo che sia stato pienamente informato nel merito della questione, e che esso esprima voto consultivo. Il parere deve essere espresso, non essendo sufficiente un consenso implicito, pena la vulnerabilità della decisione e la sua eventuale impugnazione in sede di ricorso per violazione di legge *in procedendo*.

Dalla lettera dei canoni emerge che non sia richiesto un voto favorevole del consiglio presbiterale e come il parere espresso da quest'ultimo non debba ritenersi vincolante per il Vescovo diocesano, la cui decisione potrà imporsi anche contro la volontà della maggioranza del consiglio. Affinché sia valida, la consultazione previa richiede, per sua stessa natura, due elementi: che i membri abbiano previamente ricevuto tutte le informazioni necessarie circa il caso su cui sono chiamati ad esprimersi, e che il consiglio presbiterale si esprima collegialmente. Pertanto, l'audizione prescritta è da intendersi non in un senso generico o solo formale ma in maniera realistica; tanto è vero che se, dopo l'audizione, dovessero emergere elementi nuovi e significativi, sarebbe espressione di "buon governo" – nel senso di buon esercizio del potere - convocare nuovamente l'organo consultivo[38].

c) *Il consenso degli aventi diritto*

In relazione a questa ulteriore condizione, occorre fare riferimento al consenso di coloro i cui diritti potrebbero venire lesi dal decreto vescovile di riduzione di una chiesa ad uso profano come, ad esempio, potrebbero essere una parrocchia o un istituto religioso che dispongano rispettivamente, di una chiesa parrocchiale o sussidiaria o di una chiesa annessa all'istituto. In tale ipotesi, il Vescovo diocesano avrà necessità di ottenere il consenso del parroco o del superiore, salvo che, per quanto riguarda il caso della parrocchia, essa non sia stata già soppressa.

Altre persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, possono fare valere i propri diritti o perché risultano proprietarie dell'edificio – si pensi ad una chiesa di proprietà di un ente pubblico territoriale o di una fondazione bancaria – anche nel caso in cui

governo della diocesi, la forma tipica di questa cooperazione del presbiterio col Vescovo si esprime per il tramite di un organismo *ad hoc*, cioè il consiglio presbiterale diocesano, al fine di perseguire il bene comune dei fedeli in modo più efficace e maggiormente rispondente alla situazione concreta. Il consiglio presbiterale, quindi, deve farsi carico e deve farsi portavoce degli interessi pastorali di tutto il popolo di Dio che insiste nella diocesi.

38 G. MONTINI, I ricorsi amministrativi presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, in: GRUPPO ITALIANO DOCENTÍ DI DIRITTO CANONICO (ed.), Il diritto nel mistero della Chiesa, IV (Quaderni di Apollinaris 20), Roma: PUL, 2014, 111.

abbiano effettuato una donazione modale, concedendo, ad esempio, il terreno sul quale costruire la chiesa ma sottoponendo tale trasferimento alla condizione per cui l'edificio sarebbe dovuto rimanere in uso quale luogo sacro per un certo periodo di tempo, pena la retrocessione della proprietà del terreno a sé o ai propri eredi[39].

Come è stato osservato[40], se l'originario atto dispositivo, finalizzato alla costruzione, al restauro o alla manutenzione straordinaria di una chiesa, non prevede una simile clausola, il Vescovo diocesano non sarebbe giuridicamente obbligato a consultare o ad ottenere il consenso del donante il quale non potrà invocare in suo favore il disposto di cui al c. 1267 §3 ai fini del riconoscimento di un diritto di assenso o di revocazione della donazione. Invero, solo le competenti autorità ecclesiastiche possono, a norma del diritto, assumere le decisioni definitive relative all'uso della chiesa e non sussiste alcun diritto di veto in capo ai parrocchiani. Occorre, pertanto, distinguere tra i soggetti che possono vantare veri e propri diritti in relazione alla chiesa-edificio - i quali dovranno assentire alla sua riduzione ad uso profano - e coloro che potrebbero avere interesse a proporre ricorso avverso il decreto. A tale proposito, dottrina e giurisprudenza auspicano l'individuazione di modalità di consultazione della comunità parrocchiale interessata, per il tramite del consiglio pastorale o di una assemblea generale, allo scopo di rendere maggiormente visibile ed incisiva la corresponsabilità di tutti i fedeli in relazione alla vita della Chiesa.

d) *La nozione di «uso profano non indecoroso»*

Ancora, ulteriori incertezze interpretative sono emerse con riferimento alla nozione di «uso profano non indecoroso».

Invero, al di là della difficoltà di definire una nozione alquanto vaga, e, come tale, soggetta inevitabilmente alle leggi del tempo e del luogo, il problema oggettivo, come si può facilmente immaginare, è dovuto al fatto che trattasi di un uso "futuro" e, in quanto tale, incerto.

Se è vero, infatti, che spetta al Vescovo diocesano valutare se l'uso cui il bene è destinato possa rientrare, o meno, in questo concetto; è altrettanto vero che non sempre il Vescovo è stato reso edotto circa il futuro uso profano della chiesa dimessa proprio in quanto ancora solo eventuale o rimesso alle determinazioni del proprietario del bene, che potrebbe anche essere un ente non ecclesiastico o un privato.

39 In questi termini, D. DIMODUGNO, Gli edifici di culto, 41.
40 Cf. D. DIMODUGNO, Gli edifici di culto, 41.

Certamente, ai fini di una possibile individuazione della nozione di «uso profano non indecoroso», non si possono trascurare i diversi ruoli e significati che la chiesa-edificio riveste o, comunque sia, ha rivestito fin dalla sua costruzione, e che consentono di distinguerne una dimensione "oggettiva", in cui rileva il carattere identitario che il bene assume nei confronti di una precisa comunità cristiana locale e di un particolare territorio; ed una dimensione "soggettiva" relativa, invece, al singolo fedele ed allo speciale "legame affettivo", o "relazionale"[41], che si instaura tra lo stesso ed il bene di interesse religioso.

La condizione della destinazione ad uso profano non indecoroso ha, dunque, lo scopo di tutelare il sentimento religioso dei fedeli ma anche il diritto all'identità della comunità territoriale di riferimento e della comunità di fedeli che in quel bene - in un certo senso - si rispecchia e si riconosce[42].

Pertanto, i nuovi usi non devono (o, meglio, non dovrebbero) stridere con la precedente destinazione, soprattutto allorquando l'originaria struttura architettonica è ancora immediatamente percepibile.

Se, dunque, non dovrebbero essere consentite attività come *pub* o *night club*; si possono, al contrario ritenere non indecorose attività culturali (come, ad esempio, attività artistiche, di studio, di istruzione, di formazione), o di carattere sociale (come potrebbe avvenire, ad esempio, se l'immobile fosse convertito in una struttura sanitaria, assistenziale o caritativa), oppure, ancora, in generale, attività di carattere non lucrativo rivolte al benessere della collettività.

In ogni caso, la nozione di uso non indecoroso sarà variabile in una con le circostanze di luogo e di tempo, e rimessa al prudente apprezzamento del Vescovo diocesano e alla sua personale sensibilità, nonché al sistema dei rapporti tra la Chiesa e lo Stato in cui si trova il bene che potrebbe essere destinatario, a sua volta, di norme che ne tutelano il valore storico-artistico.

e) *La salvaguardia del bene delle anime*

Per quanto concerne, infine, l'ultima condizione richiesta – la c.d. «salvaguardia del bene delle anime» – si intende richiamare l'attenzione sulle necessità pastorali della comunità di fedeli che, dalla riduzione ad uso profano di

41 A proposito della qualifica dei beni culturali di interesse religioso quali "beni relazionali", si consenta il rinvio all'ultimo contributo di M TIGANO, Musei ecclesiastici e sistemi di *governance*, in: F. ASTONE - V. BERLINGÒ - F. MANGANARO - F. SAITTA (ed.), *Liber amicorum* per Aldo Tigano, Napoli: Pubblicazioni del Dipartimento di Giurisprudenza di Messina, 2023, in particolare p. 434.

42 C. AZZIMONTI, Garanzie per l'utilizzo non indecoroso di chiese dismesse, in: Quaderni di diritto ecclesiale, 29/1 (2016) 60.

una chiesa, non deve patirne alcun danno spirituale. Pertanto, se è vero che non sussiste in capo al fedele il "diritto" ad un edificio di culto o ad una parrocchia[43], è altrettanto vero che deve pur sempre essere garantita, ad una distanza ragionevole, la presenza di altro luogo di culto in cui poter assistere alle funzioni liturgiche[44].

Trattasi, dunque, di una clausola che merita particolare attenzione e che può facilmente essere fraintesa o confusa con l'assenza di una causa grave. Come è stato affermato, invero, «non è raro leggere che una determinata chiesa può essere ridotta a uso profano non sordido per varie ragioni *e inoltre anche perché il bene delle anime non ne trae danno*»[45]. È evidentemente un'affermazione erronea o, almeno, ambigua o pericolosa, in quanto, per il suo tramite, si introduce - fra le cause gravi che legittimano la riduzione di una chiesa a uso profano - l'assenza di danno per le anime. Peraltro, data la sensibilità odierna con riferimento alla nozione di *salus animarum*[46], il suo frequente uso acritico nonché la estensione incontrollata del concetto facilmente potrebbe portare a giustificare come causa grave la assenza di danno, ossia l'indifferenza dell'atto di riduzione della chiesa in relazione al bene delle anime.

Al contrario, l'impostazione del prescritto del c. 1222 § 2 è ben diversa: al fine di ridurre una chiesa ad uso profano, il Vescovo diocesano deve (prima) individuare se ci sono cause gravi; poi acquisire il consenso di chi rivendichi diritti sulla chiesa e, quindi, udire il consiglio presbiterale. Compiuto questo itinerario e accertata l'esistenza di tutte le condizioni per procedere al decreto di riduzione, gli è richiesta un'ultima verifica: se il decreto che sta per emettere può nuocere al bene delle anime. In altre parole, la clausola dell'assenza di danno per il bene delle anime non è *causa* per ridurre la chiesa a uso profano, bensì *limite* alla riduzione stessa, pur in presenza delle gravi cause.

In una prospettiva *de iure condendo*, e ferma restando la discrezionalità garantita dal c. 1222 al Vescovo diocesano, sarebbe auspicabile - oltre ad un

43 G. PARISE, La giurisprudenza del Supremo Tribunale, 45.

44 SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, *Coram Agustoni*, 4 maggio 1996, n. 9, in: Il diritto ecclesiastico, 2 (1997) 6-7.

45 In questi termini, G. MONTINI, La riduzione ad uso profano di una chiesa. Alcune applicazioni, in: Quaderni di diritto ecclesiale, 29 (2016) 37-58.

46 Sul tema si rinvia a J. HERRANZ, *Salus animarum*, principio dell'ordinamento canonico, in: Ius Ecclesiae, 12/9 (2000) 291-306; P. MONETA, La *salus animarum* nel dibattito della scienza canonistica, in: Ius ecclesiae, 12/9 (2000), 307-326 ; C. J. ERRÁZURIZ M., La *salus animarum* tra dimensione comunitaria ed esigenze individuali della persona, in: *Ius Ecclesiae*, 12/9 (2000) 327-341; J. I. ARRIETA, La *salus animarum* quale guida applicativa del diritto da parte dei pastori, in: Ius Ecclesiae, 12/9 (2000) 343-374; I. PÉREZ DE HEREDIA, I profili ecumenici della *salus animarum* nella codificazione della Chiesa cattolica, in: *Ius ecclesiae*, 12/9 (2000) 465-481.

ampliamento delle competenze del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica affinché quest'ultimo possa, oltre a vagliare a legittimità degli atti amministrativi canonici, anche sindacarne, nel merito, la ragionevolezza[47] -, consentire a gruppi di fedeli, come, ad esempio, i parrocchiani, di intervenire facendo valere le proprie ragioni, sia in sede procedimentale, sia in sede contenziosa.

4. IL VINCOLO CIVILE DELLA *DEPUTATIO AD CULTUM PUBLICUM* DI CUI ALL'ART. 831 C.C.

Il decreto vescovile di riduzione di una chiesa ad uso profano produce effetti anche nell'ordinamento statale: esso costituisce, invero, il presupposto per la cessazione della destinazione al culto pubblico dell'edificio che, da quel momento, non potrà più essere considerato né quale "luogo sacro" per il diritto canonico, né quale "edificio di culto", ai sensi e per le finalità della normativa civilistica.

Il riferimento è all'art. 831 c.c. il quale, al primo comma, adotta un criterio soggettivo per l'individuazione dei beni degli enti ecclesiastici ed afferma che essi «sono soggetti alle norme del presente codice, in quanto non è diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano», richiamando in tal modo il diritto comune in materia di proprietà o pertinenze e facendo salva la prevalenza di eventuali norme speciali derogatorie[48].

Il secondo comma del medesimo articolo, invece, rifacendosi ad un criterio oggettivo che prescinde dal soggetto possessore o proprietario del bene ma che si fonda, piuttosto, sulla destinazione dei beni all'esercizio pubblico del culto, stabilisce: «Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che li riguardano»[49].

47 J. MIRAS - J. CANOSA - E. BAURA (ed.), Compendio di diritto amministrativo canonico, Roma: ESC, 2007, specialmente 75.

48 C. MINELLI, La rilevanza giuridica della "Deputatio ad cultum" (art. 831 Codice Civile), in: J. I. ARRIETA (ed.), Enti ecclesiastici e controllo dello Stato. Studi sull'Istruzione CEI in materia amministrativa, Venezia: Marcianum Press, 2007, 257 ss.

49 Con tale disposizione, come è stato affermato, le chiese cattoliche aperte al culto pubblico sono state equiparate, quanto al regime, ai beni del patrimonio indisponibile degli enti pubblici che, essendo destinati al soddisfacimento di un interesse generale, non possono essere sottratti alla loro rispettiva destinazione se non nei modi previsti dalle leggi da cui sono disciplinati. F. FINOCCHIARO, Diritto ecclesiastico, XIV ed. (aggiornamento a cura di A. BETTETINI), Torino: Zanichelli, 2024, 394 ss. con i richiami bibliografici.

Il vincolo di destinazione al culto sorge, dunque, in seguito alla *deputatio ad cultum publicum*, ovvero di un atto, adottato dalla competente autorità ecclesiastica, ma produttivo di effetti anche per l'ordinamento statale. Si tratta di un atto non sindacabile da parte dell'autorità civile o della magistratura, che potrà, semmai, limitarsi a verificare la sussistenza - in capo all'autorità ecclesiastica - della titolarità del potere esercitato a norma del diritto canonico. Il rinvio alle "leggi che li riguardano" appare, infatti, riferirsi proprio alle norme dell'ordinamento canonico che disciplinano il mutamento della destinazione d'uso originaria che, fintanto che non interviene un provvedimento dell'autorità ecclesiastica, dovrà essere riconosciuta e tutelata anche dallo Stato, in quanto persegue, come è stato osservato, un fine di pubblico interesse[50].

Secondo una parte della dottrina, l'art. 831 c.c. fa riferimento alla *deputatio ad cultum publicum* intesa come un atto proveniente da un organo dell'ordinamento canonico e oggetto di mera presupposizione dal diritto civile; secondo altra parte della dottrina, l'art. 831 c.c. va considerato come norma in bianco che consente un rinvio - secondo alcuni recettizio, secondo altri non recettizio – alla disciplina canonica e, in particolare, ai cc. 1205-1213 sui luoghi e tempi sacri; ai cc. 1214-1222 sulle chiese; ai cc. 1223-1229 sugli oratori e sulle cappelle private[51].

Ancora, vale la pena rammentare che il vincolo garantito dalla norma trova applicazione *chiunque sia* il proprietario del bene, anche - e soprattutto – quando il proprietario risulti essere un soggetto diverso dall'ente ecclesiastico, sia esso privato, o ente pubblico, ivi compresi il Fondo Edifici di Culto, le Regioni, le Province, i Comuni[52].

Il vincolo di destinazione che discende dalla *deputatio ad cultum* è, in linea teorica, perpetuo ma non è tale da determinare l'assoluta incommerciabilità

50 Occorre tenere presente, invero, che la norma del Codice civile ha inteso riconoscere – quale esigenza sociale meritevole di tutela – il soddisfacimento dei bisogni religiosi di quanti usufruiscano di una chiesa aperta al culto pubblico. Il potere riconosciuto all'autorità ecclesiastica in proposito non è considerato - dall'art. 831 2° comma - in sé come tale, bensì come mezzo per consentire lo svolgimento dell'attività di culto, che è garantita dalla norma anche per la sua rilevanza asociale. Una rilevanza che, secondo quanto è stato osservato, non fa altro che realizzare, in conformità all'art. 42 Cost., la funzione sociale della proprietà privata di un edificio di culto, ponendo a essa quel limite del rispetto della destinazione del bene, sussistente finché la destinazione stessa non sia cessata. Così S. BERLINGÒ, Enti e beni religiosi in Italia, Bologna: Il Mulino, 1992, 192 ss.

51 Per un ampio approfondimento dell'argomento, si rinvia a A. BETTETINI, Gli enti e i beni ecclesiastici. Art. 831, in: ENRICO GABRIELLI, Il Codice Civile Commentario, III ed., Milano: UTET, 2024, 33-69.

52 Cf. MARZARO, Gli edifici di culto di proprietà privata: condizione giuridica e ipotesi di valorizzazione, Tricase: Libellula Edizioni, 2017, 39.

dell'edificio di culto e non ne esclude la pignorabilità, il trasferimento coattivo, l'usucapibilità e la possibilità di cedere il bene stesso in locazione[53].

È chiaro, tuttavia, che il vincolo di destinazione, da cui discende l'obbligo di garantire l'uso cultuale del bene, almeno nell'orario delle funzioni, ne riduce l'attrattività dal punto id vista economico, non potendo il proprietario del bene opporsi alla sua officiatura o contrastarla, pena la violazione degli artt. 19 e 42 Cost., in quanto la funzione sociale degli edifici di culto si concretizza nell'esercizio in pubblico e in forma associata del culto, strumentali al progresso spirituale della società.

In altri termini, l'art. 831 c.c., più che tutelare la qualificazione canonica di un edificio di culto come «luogo sacro», la quale richiede la dedicazione o la benedizione - consentendo l'effettiva e attuale destinazione dell'edificio all'esercizio pubblico del culto e, dunque, la stabilità dell'officiatura, sembra tutelare, piuttosto, il principio di libertà religiosa di cui all'art. 19 Cost. Sarebbe questo l'oggetto della tutela apprestata dall'art. 831 c.c.: il soddisfacimento dei bisogni e degli interessi religiosi di coloro che fruiscono della chiesa aperta a culto[54].

In questa prospettiva, può leggersi l'art. 5 della legge 25 marzo 1985, n. 121 di ratifica dell'Accordo di Villa Madama tra lo Stato italiano e la Santa Sede del 1984, in forza del quale «gli edifici di culto non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità ecclesiastica».

A supportare una interpretazione dell'art. 831 c.c. in tal senso concorre l'*Istruzione in materia amministrativa* emanata nel 2005 dalla Conferenza Episcopale Italiana che, al n. 124, afferma che: la tutela della destinazione al culto e la riserva delle relative facoltà all'autorità ecclesiastica competente per territorio costituisce una costante della legislazione statale, che garantisce l'immodificabilità della destinazione al culto, fino a quando non sia disposta dall'autorità ecclesiastica la riduzione ad uso profano dell'edificio di culto a norma del c. 1222.

Se, dunque, da un lato, la dedicazione di una chiesa al culto pubblico costituisce una circostanza permanente che non ne consente altri usi, pena la violazione dell'art. 831 c.c. - fatta salva, semmai, la possibilità di procedere, di

53 In argomento, si rinvia al contributo di A. LICASTRO, Sulla questione della pignorabilità degli edifici di culto, in: Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 31 (2019) 70-101, ed ai riferimenti bibliografici *ivi* contenuti. DOI: https://doi.org/10.13130/1971-8543/12351

54 A. BETTETINI, Gli enti e i beni ecclesiastici. Art. 831, 3-369.

volta in volta, con l'emanazione di un licenza da parte del Vescovo diocesano che ne consenta usi profani temporanei non contrari alla santità del luogo (l'esempio classico è quello della esecuzione di un concerto di musica sacra) -; dall'altro lato, la normativa canonica non prevede alcuna soluzione intermedia che non sia la riduzione di una chiesa ad usi *esclusivamente* profani, per il tramite dell'emanazione del provvedimento vescovile di cui al già citato c. 1222.

In altre parole, non sono allo stato previste soluzioni intermedie che consentano, soprattutto quando si tratti edifici privi di valore storico-artistico, un loro eventuale utilizzo misto, che, tra l'altro, potrebbe essere in grado di generare le entrate necessarie per far fronte alle spesse per la manutenzione o il restauro dell'edifico stesso.

5. LE *LINEE GUIDA* SU *LA DISMISSIONE ED IL RIUSO ECCLESIALE DI CHIESE* DEL 2018

Come si accennava, nel 2018, il Pontificio Consiglio della Cultura ha emanato le *Linee guida su la dismissione e il riuso ecclesiale di chiese*[55] che, pur non rivestendo carattere giuridico, tuttavia costituiscono un «orientamento pratico per le Diocesi, le Comunità religiose e le altre comunità», che non smentiscono il potere discrezionale del Vescovo diocesano in materia di patrimonio culturale[56].

Nell'Introduzione, il Documento contiene un'analisi accurata del contesto socio-pastorale che fa da sfondo alla dismissione delle chiese; prosegue con un secondo Capitolo dedicato alla disciplina canonistica, e con un terzo relativo, invece, al raffronto con il quadro normativo internazionale sul patrimonio culturale, da cui discendono interessanti spunti di riflessione. Meritano speciale sottolineatura, a questo proposito, sia il riferimento al ruolo delle comunità nei processi partecipativi e all'importanza della corresponsabilità delle comunità religiose locali che, a vario titolo, possono contribuire alla conservazione materiale dei beni e alla loro fruizione liturgica; sia le direttrici di ricerca che vengono proposte relativamente alla conservazione e riuso dei beni dismessi.

55 [online] http://www.cultura.va/content/cultura/it/pub/documenti /decommissioning.html

56 A differenza dei testi che sono stati adottati dalla Chiesa cattolica italiana, il citato Documento si rivolge ad un'ampia platea di destinatari, ossia a quei Paesi che, pur in contesti assai differenti - Europa, Nord America, Oceania – vivono il medesimo fenomeno di secolarizzazione e, conseguentemente, di dismissione delle chiese.

In questa prospettiva, le *Linee guida* invitano a considerare, in primo luogo, il fatto che ogni singolo elemento del patrimonio ecclesiastico (e, più in generale, di quello di interesse religioso), fa parte di un «*sistema* urbano o rurale, territoriale e paesaggistico», di cui la trama di relazioni costruita sui valori religiosi ne costituisce sovente la struttura portante. In secondo luogo, che il *patrimonio immateriale*, anche spirituale e religioso (riti, devozioni, pratiche liturgiche consuetudini sociali, ecc.), rende comprensibile il valore del patrimonio materiale. In terzo luogo, che il *coinvolgimento* delle comunità locali, religiose e civili, nei processi di conoscenza e decisione è momento fondamentale per ogni pianificazione di interventi di riuso, i quali dovranno risultare sostenibili, tanto nella fase esecutiva, quanto in quella successiva della gestione.

Infine, per quel che qui più interessa, le *Linee guida* suggeriscono alcuni criteri da adottare nel processo decisionale sui nuovi usi dei beni dismessi.

Preme sottolineare questa circostanza per due ordini motivi: intanto perché, come emerge dal Documento, la dismissione del bene è sempre correlata al suo riuso; e poi perché - proprio nella prospettiva del riuso - il Documento contiene alcuni passaggi assai significativi: esso sottolinea, infatti, come gli edifici sacri siano un «segno visibile della presenza di Dio nella società», «e svolgono un ruolo di qualificazione dell'ambiente urbano e rurale», oltre a possedere una loro «*leggibilità* evangelizzatrice» che permane anche qualora perdano il loro uso liturgico.

> L'edificio chiesa, infatti, non può essere valutato solo in termini di prestazione funzionale». Lo spazio interno ad una chiesa, invero. «è interpretabile come un contenitore di azioni che solo qui acquistano pieno significato e nello stesso tempo conferiscono al luogo un'identità immediatamente percepibile e perdurante. Quindi la cessazione di uno spazio liturgico non comporta affatto automaticamente la sua riduzione a un manufatto privo di significato e liberamente trasformabile in qualsivoglia di diverso, poiché i significati acquisiti da esso nel tempo e la sua presenza reale all'interno della comunità non sono, in realtà, riducibili ad argomentazioni tecniche o finanziarie.

Il problema della sua trasformazione si pone allora nei termini di una "promessa abitativa", che non trascuri quello che era stato l'utilizzo primario dello spazio.

> Le chiese infatti associano – nella loro stessa natura teologica – elementi spaziali sia di continuità identitaria, sia di trasformazione storicizzata»; da un lato, dunque, la loro presenza esprime l'inculturazione della fede in un territorio e in un certo contesto sociale; dall'altro lato, le trasformazioni storiche dei riti, della spiritualità

> e delle devozioni, devono poter seguire la vita delle comunità, chiamate, a loro volta, «a operare con discernimento nella dialettica tra fedeltà alla memoria e fedeltà al proprio tempo».

Per questo motivo, gli interventi di riuso dovrebbero muoversi nell'ambito delle quattro categorie - di conio piuttosto recente ma indicate nel Documento stesso - della *resilienza* (intesa come capacità del patrimonio di subire interventi e pressioni di diversa natura, senza perdere una propria riconoscibilità); della *sostenibilità* (culturale-sociale e politico-amministrativa); della *corresponsabilità* (nella prospettiva della riappropriazione del bene da parte della comunità); e della *pianificazione* (nel senso che gli interventi dovrebbero essere predisposti all'interno di strategie pastorali che tengano conto delle dinamiche sociali nonché delle condizioni conservative degli edifici).

6. ALCUNE PROPOSTE PER LA FUTURA GESTIONE DELLE CHIESE DISMESSE: I MUSEI ECCLESIASTICI E LA FONDAZIONE DIOCESANA

Alla luce dei principi indicati nel Documento citato, è possibile azzardare alcune ipotesi di riuso delle chiese non più officiate o dismesse, tentando di delineare le diverse soluzioni giuridiche praticabili per la loro gestione.

Invero, nella prospettiva della *resilienza*, della *sostenibilità* e della *pianificazione*, si potrebbe immaginare – ove non fosse possibile la soluzione di assicurare al patrimonio mobile quella "continuità d'uso" e di vita per il tramite di una sua collocazione in uno o più edifici di culto normalmente officiati, che presentino continuità territoriale o un legame storico con la chiesa dismessa - la trasformazione di quest'ultima in un museo [57]. Tale soluzione non solo consentirebbe di mantenerne, nei limiti del possibile, inalterata la struttura architettonica originaria ma, soprattutto, avrebbe il vantaggio di conservare *in loco* di tutti i beni mobili della chiesa dismessa o delle chiese limitrofe (si pensi ai

57 Nel messagio ai partecipanti al Convegno "Dio non abita più qui? Dismissione di luoghi di culto e gestione integrata dei beni culturali ecclesiastici", svoltosi il 29-30 novembre 2018 presso la Pontificia Umiverstà Gregoriana, Papa Francesco ha affermato che: «I beni culturali ecclesiastici sono testimoni della fede della comunità che li ha prodotti nei secoli e per questo sono a loro modo strumenti di evangelizzazione che si affiancano agli strumenti ordinari dell'annuncio, della predicazione e della catechesi. Ma questa loro eloquenza originaria può essere conservata anche quando non sono più utilizzati nella vita ordinaria del popolo di Dio, in particolare attraverso una corretta esposizione museale, che non li considera solo documenti della storia dell'arte, ma ridona loro quasi una nuova vita, così che possano continuare a svolgere una missione ecclesiale». [online] [ref. 20.06.2025]: https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2018/documents/papa-francesco_20181129_messaggio-convegno-beniculturali.html

numerosi manufatti, suppellettili, arredi sacri, ostensori, vetrate istoriate, campane, e così via), i quali, nel caso di alienazione della chiesa, dovrebbero essere rimossi e trasferiti altrove.

Tuttavia, poiché, com'è noto, gli altari non perdono mai il loro carattere sacro e non sono riducibili ad uso profano (c. 1238 § 2), se non possono essere divelti, dovranno essere distrutti, il che, com'è facilmente intuibile, potrebbe entrare in contrasto con le norme a tutela del patrimonio storico e artistico dettate dall'ordinamento statale[58].

Peraltro, la preferenza che emerge dalle *Linee guida* nei confronti della conversione della chiesa dismessa in un museo può leggersi in combinato disposto con quel riconoscimento, nei confronti proprio del museo ecclesiastico, del duplice ruolo di "istituzione culturale e pastorale" al tempo stesso, - contenuto già nella Costituzione apostolica *Pastor bonus* del 28 giugno 1988, con la quale Giovanni Paolo II ha istituito la Pontificia Commissione per i Beni culturali della Chiesa, in sostituzione della Pontificia Commissione Centrale per l'Arte sacra in Italia - che, all'art. 100, disponeva: «tutte le opere facenti parte del patrimonio storico-artistico della Chiesa il cui uso specifico sia venuto meno, siano convenientemente esposte in visione nei musei della Chiesa o in altri luoghi», e altresì che la Commissione coopera con le chiese particolari e gli organismi episcopali «per la costituzione di musei, archivi e biblioteche», affinché «siano ben realizzate la raccolta e la custodia dell'intero patrimonio storico ed artistico per essere a disposizione di tutti coloro che ne hanno interesse» (art. 101)[59].

Con il citato Documento, Giovanni Paolo II affidava esplicitamente al museo il compito di «riflettere la vita ecclesiale tramite un approccio complessivo al patrimonio artistico», affermando: «Un museo ecclesiastico si radica nel territorio, è direttamente collegato all'azione della Chiesa ed è il riscontro visibile della

58 F. PASSASSEO, La dimensione giuridico-ecclesiologica degli altari delle chiese dismesse: questioni divise tra diritto canonico, diritto liturgico e diritto dello Stato, in: Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 14 (2021) 1-53. DOI: https://doi.org/10.13130/1971-8543/16039

59 GIOVANNI PAOLO II, Costituzione apostolica *Pastor Bonus* sulla Curia Romana, 28 giugno 1988, con la quale è stata realizzata la riforma della Curia romana e dei suoi dicasteri, com'è noto, è stata abrogata il 5 giugno 2022 con l'entrata in vigore della Costituzione apostolica *Praedicate Evangelium* di Papa Francesco. Si deve, tuttavia, alla *Pastor Bonus* l'intuizione che le opere d'arte sacra abbiano, oltre ad un indiscutibile valore storico, artistico ed economico, anche una specifica funzione, ricollegabile alla *missio Ecclesiae*, ed il (conseguente) riconoscimento del museo ecclesiastico quale «istituzione culturale e pastorale» al tempo stesso. Agli inizi del XX secolo, invero, muta l'atteggiamento della Chiesa nei confronti degli istituti museali, degli archivi, delle biblioteche e, in genere, di tutta l'arte sacra, proprio perché il bene culturale comincia ad acquistare valore ed interesse anche dal punto di vista pastorale. Cf. O. FUMAGALLI CARULLI, Il Magistero pastorale della memoria e della bellezza: i musei ecclesiastici in Lombardia, in: O. FUMAGALLI CARULLI - A. G. CHIZZONITI (ed.), I musei ecclesiastici: organizzazione, gestione, marketing, Milano: Vita e pensiero, 2008, 3 ss.

memoria storica. Non si riduce alla semplice raccolta di antichità e curiosità (..) ma conserva, per valorizzarle, opere d'arte e oggetti di carattere religioso»[60].

In realtà, com'è noto, è solo con la Lettera circolare su *La funzione pastorale dei musei ecclesiastici*[61] del 2001 che viene colto a pieno il senso ed il ruolo svolto da tali musei per la tutela, la valorizzazione e la promozione dei beni culturali ecclesiali[62].

La Lettera circolare afferma che essi rientrano a pieno titolo tra le strutture ordinate alla valorizzazione dei beni culturali «posti al servizio della missione della Chiesa»; sono, dunque, parte integrante delle manifestazioni culturali e dell'azione pastorale della stessa. In essa può leggersi che:

> Il museo ecclesiastico, con tutte le manifestazioni che vi si connettono, è intimamente legato al vissuto ecclesiale, poiché documenta visibilmente il percorso fatto lungo i secoli dalla Chiesa nel culto, nella catechesi, nella cultura e nella carità». «Un museo ecclesiastico è dunque il luogo che documenta l'evolversi della vita culturale e religiosa, oltreché il genio dell'uomo, al fine di garantire il presente.

Il patrimonio storico-artistico non più in uso abituale, dismesso, incustodibile, può trovare nei musei ecclesiastici adeguata custodia e opportuna fruibilità. Pertanto, occorre adoperarsi – esorta la Lettera - perché i beni usabili e quelli in disuso, interagiscano tra loro al fine di garantire una visione retrospettiva, una funzionalità attuale, ulteriori prospettive a vantaggio del territorio, così da coordinare musei, monumenti, arredi, sacre rappresentazioni, devozioni popolari, archivi, biblioteche, raccolte e ogni altra consuetudine locale.

Nella prospettiva della *corresponsabilità*, invece, si potrebbero immaginare tutti quegli usi che ineriscono all'ambito culturale o ricreativo, come, ad esempio, quelli relativi al turismo religioso[63].

60 In termini analoghi, lo stesso Pontefice si era espresso, alcuni anni prima, in un messaggio nel quale ricordava che i musei ecclesiastici «non sono depositi di reperti inanimati, ma perenni vivai, nei quali si tramandano nel tempo il genio e la spiritualità dei credenti». «Come luoghi di conoscenza, godimento, catechesi, spiritualità, essi rendono visibile l'azione pastorale della Chiesa in un territorio. Sono tutti importanti, siano essi parrocchiali, diocesani, regionali, come importanti sono le opere letterarie, musicali, teatrali o cultuali in genere, di ispirazione religiosa». «Gli uni e le altre» - afferma il Pontefice - «sono lo strumento per dare un volto concreto e fruibile alla memoria storica del cristianesimo».

61 [online] [ref. 20.06.2025]: https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_commissions/pcchc/documents/rc_com_pcchc_20051028_musei-ecclesiastici_it.html

62 Sul tema, si consenta il rinvio a M. TIGANO, I Musei ecclesiastici tra salvaguardia della memoria e funzione pastorale, in: Il diritto ecclesiastico, 132/1-2 (2021) 49-73.

63 In argomento, A .G. CHIZZONITI – A. GIANFREDA, Il turismo religioso: nuove dimensioni per la valorizzazione del patrimonio culturale, in: *Aedon*, Rivista di arti e diritto *online*, 2 (2020). [online] [ref. 2.06.2025]: https://aedon.mulino.it/archivio/2020/2/chizzoniti.htm

Del resto, non manca in dottrina chi ritiene che, per individuare nuove modalità d'uso per gli edifici di culto dismessi, sarà molto utile, in futuro, "metterli in rete", ossia inserirli in un circuito di relazioni e di contatti tra le istituzioni sociali e pubbliche del territorio che consenta l'individuazione della migliore soluzione d'uso per ciascuno di essi[64].

Prendendo spunto, ad esempio, dal mondo anglosassone, si potrebbe proporre la costituzione, a livello diocesano, di una fondazione cui conferire la proprietà e/o anche solo l'amministrazione degli edifici di culto dismessi al fine di conseguire una serie di finalità, tra le quali quella di alleggerire l'amministrazione della diocesi e/o delle parrocchie, restituendo quest'ultime al perseguimento delle loro finalità proprie; consentire che la complessa gestione di questo ingente patrimonio immobiliare, anche in vista dell'eventuale alienazione o conversione ad altri usi di alcuni edifici, avvenga secondo criteri più consoni alle esigenze del mercato immobiliare e alle sue regole, avvalendosi – eventualmente - anche di clausole contrattuali volte a condizionare le scelte del potenziale acquirente o locatore al fine di evitare usi impropri; coinvolgere nel consiglio di amministrazione alcuni rappresentanti delle istituzioni e degli enti territoriali, creando in tal modo una sede per lo scambio di informazioni e di proposte entro cui far maturare le soluzioni più rispondenti ai bisogni del territorio.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARRIETA, J. I., La *salus animarum* quale guida applicativa del diritto da parte dei pastori, in: Ius Ecclesiae, 12/9 (2000) 343-374.

AZZIMONTI, C., Garanzie per l'utilizzo non indecoroso di chiese dismesse, in: Quaderni di diritto ecclesiale, 29/1 (2016), 60.

BERLINGÒ, S., A trent'anni dagli Accordi di villa Madama: edifici di culto e legislazione civile, in: Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 1 (2015), 1-23. DOI: https://doi.org/10.13130/1971-8543/4608

BERLINGÒ, S., Enti e beni religiosi in Italia, Bologna: Il Mulino, 1992, 192 ss.

BETTETINI, A., Gli enti e i beni ecclesiastici. Art. 831, in: ENRICO GABRIELLI, Il Codice Civile Commentario, III ed., Milano: UTET, 2024, 33-69.

BOLGIANI, I., La dismissione delle chiese. Problematiche aperte tra diritto civile e canonico, in: Jus: Rivista di Scienze Giuridiche, 61/3 (2014), 555-582.

C. GULLO, Brevi note sulla gravità della "causa" necessaria per ridurre la chiesa ad uso profano, in: Il diritto ecclesiastico, 108/2 (1997), 7-11.

64 Così CAVANA, Chiese dismesse: una risorsa per il futuro, 52.

CAVANA, PAOLO, Chiese dismesse: una risorsa per il futuro, in: IN_BO. Ricerche e progetti per il territorio, la città e l'architettura, (2016), 44-54. DOI: https://doi.org/10.6092/issn.2036-1602/6488

CAVANA, PAOLO, Episcopati nazionali, chiese dismesse e nuove destinazioni d'uso, in: Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1 (2010), 49-74. DOI: https://doi.org/10.1440/31745

CAVANA, PAOLO, Il problema degli edifici di culto dismessi, in: Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 1 (2009), 1-37. DOI: https://doi.org/10.54103/1971-8543/23642

CHIZZONITI, A.G. –GIANFREDA, A., Il turismo religioso: nuove dimensioni per la valorizzazione del patrimonio culturale, in: Aedon, Rivista di arti e diritto online, 2 (2020). [online] [ref. 2.06.2025]: https://aedon.mulino.it/archivio/2020/2/chizzoniti.htm

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, I Beni Culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti, 9 dicembre 1992, in: Notiziario CEI, 26 (1992), 309-336.

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Norme per la tutela e la conservazione del patrimonio storico-artistico della Chiesa in Italia, in: Notiziario CEI, 6 (1973), 107-117.

DAMMACCO, G., I santuari, in: D. PERSANO (ed.), Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose, Milano: Vita e pensiero, 2008, 147-171.

DANEELS, F., Soppressione, unione di parrocchie e riduzione ad uso profano della chiesa parrocchiale, in: Ius Ecclesiae, 10/1 (1998), 111-148.

DECIMO, L., Templa moderna: i luoghi di Dio. La disciplina giuridica degli edifici di culto, Napoli: ESI, 2021, 186-193.

DIMODUGNO, D., Dalle chiese "chiuse" alle chiese "a porte aperte": un confronto tra casi veneziani e torinesi, in: Ephemerides Iuris Canonici, 64/2 (2024), 571-589.

DIMODUGNO, D., Gli edifici di culto come beni culturali in Italia. Nuovi scenari per la gestione e il riuso delle chiese cattoliche tra diritto canonico e diritto statale, in: Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino, Torino: Università di Torino, 2023.

DIMODUGNO, D., Il riuso degli edifici di culto: profili problematici tra diritto canonico, civile e amministrativo, in: Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 23 (2017), 1-32. DOI: https://doi.org/10.13130/1971-8543/8808

ERRÁZURIZ, C. J., La *salus animarum* tra dimensione comunitaria ed esigenze individuali della persona, in: Ius Ecclesiae, 12/9 (2000) 327-341.

FELICIANI, G. (ed.), Beni culturali di interesse religioso; legislazione dello Stato ed esigenze di carattere confessionale, Bologna: Il Mulino, 1995.

FINOCCHIARO, F., Diritto ecclesiastico, XIV ed. (aggiornamento a cura di A. BETTETINI), Torino: Zanichelli, 2024.

FRANCESCO, Esortazione apostolica *Evangelii Gaudium* sull'annuncio del Vangelo nel mondo attuale, 24 novembre 2013, n. 27.

FUMAGALLI CARULLI, O. – CHIZZONITI, A. G. (ed.), I musei ecclesiastici: organizzazione, gestione, marketing, Milano: Vita e pensiero, 2008.

GIACOBBI, A. - MONTAN, A., I luoghi e i tempi sacri (cann. 1205-1253), in: GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (ed.), Il diritto nel mistero della Chiesa, vol. III, Roma: Lateran University Press, 1992, 326-357.

GIOVANNI PAOLO II, Costituzione apostolica *Pastor Bonus* sulla Curia Romana, 28 giugno 1988

GRAZIAN, F., Riduzione di una chiesa ad uso profano: atti canonici e civilistici, in: Quaderni di diritto ecclesiale, 29/1 (2016), 18-36.

HERRANZ, J., *Salus animarum*, principio dell'ordinamento canonico, in: Ius Ecclesiae, 12/9 (2000) 291-306.

LICASTRO, A. Sulla questione della pignorabilità degli edifici di culto, in: Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 31 (2019), 70-101. DOI: https://doi.org/10.13130/1971-8543/12351

MALECHA, PAWEŁ, La riduzione di una chiesa a uso profano non sordido alla luce della normativa canonica vigente e delle sfide della Chiesa oggi, in: IusOnline 3 (2018), 173-198. [online]: https://jus.vitaepensiero.it/news-papers-la-riduzione-di-una-chiesa-a-uso-profano-non-sordido-alla-luce-della-normativa-canonica-vigente-e-delle-sfide-della-chiesa-di-oggi-5034.html

MARZARO, PAOLA, Gli edifici di culto di proprietà privata: condizione giuridica e ipotesi di valorizzazione, Tricase: Libellula Edizioni, 2017.

MINELLI, C., La rilevanza giuridica della "Deputatio ad cultum" (art. 831 Codice Civile), in: J. I. ARRIETA (ed.), Enti ecclesiastici e controllo dello Stato. Studi sull'Istruzione CEI in materia amministrativa, Venezia: Marcianum Press, 2007, 257-273. DOI: https://doi.org/10.1400/120480

MIRAS, J. – CANOSA, J. – BAURA, E. (ed.), Compendio di diritto amministrativo canonico, Roma: ESC, 2007.

MONETA, P., La *salus animarum* nel dibattito della scienza canonistica, in: Ius ecclesiae, 12/9 (2000), 307-326.

MONTINI, G., I ricorsi amministrativi presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, in: GRUPPO ITALIANO DOCENTÍ DI DIRITTO CANONICO (ed.), Il diritto nel mistero della Chiesa, IV (Quaderni di Apollinaris 20), Roma: PUL, 2014.

MONTINI, G., La cessazione degli edifici di culto, in: Quaderni di diritto ecclesiale, 13/3 (2000), 281-299.

MONTINI, G., La riduzione ad uso profano di una chiesa. Alcune applicazioni, in: Quaderni di diritto ecclesiale, 29 (2016), 37-58.

OLIOSI, F., La riduzione di una chiesa ad uso profano non sordido nella recente giurisprudenza della Segnatura Apostolica: la sfida di un bilanciamento possibile tra i diritti del fedele e il can. 1222, in: Ephemerides Iuris Canonici, 64/2 (2024), 467-479.

PARISE, G. Soppressione, unione e modifica di parrocchie (c. 515 § 2) e riduzione ad uso profano non indecoroso di edifici sacri (c. 1222 § 2): evoluzioni recenti della giurisprudenza della Segnatura apostolica in materia, in: Ephemerides Iuris Canonici 57/1 (2017), 187-212.

PARISE, G., Analisi degli aspetti rilevanti della normativa canonica sul mutamento di stato di parrocchie ed edifici sacri (cc. 515 § 2 e 1222 § 2): riflessioni e proposte, in: Ius Ecclesiae, 29/ 2 (2017), 341. DOI: https://doi.org/10.19272/201708602002

PARISE, G., La giurisprudenza del supremo tribunale della Segnatura Apostolica in materia di soppressione, unione e modifica di parrocchie e di riduzione ad uso profano non indecoroso di edifici sacri, Roma: EDUSC, 2015.

PASSASSEO, F., La dimensione giuridico-ecclesiologica degli altari delle chiese dismesse: questioni divise tra diritto canonico, diritto liturgico e diritto dello Stato, in: Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 14 (2021), 1-53. DOI: https://doi.org/10.13130/1971-8543/16039

PÉREZ DE HEREDIA, I., I profili ecumenici della salus animarum nella codificazione della Chiesa cattolica, in: Ius ecclesiae, 12/9 (2000), 465-481.

PONTIFICIA COMMISSIONE CENTRALE PER L'ARTE SACRA IN ITALIA, Carta sulla destinazione d'uso degli antichi edifici ecclesiastici, 28 ottobre 1987.

PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA CULTURA, La dismissione e il riuso ecclesiale di chiese. Linee guida, 17 dicembre 2018, in: F. CAPANNI (ed.), Dio non abita più qui? Dismissioni di luoghi di culto e gestione integrata dei beni culturali ecclesiastici, Roma: Artemide, 2019, 257-291.

SACRA CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO, Lettera sui Concerti nelle chiese, Roma, 5 novembre 1987, in: Notitiae, 24 (1988) 33-39.

SAN JOSÉ PRISCO, J. Los lugares y tiempos sagrados, in: J. SAN JOSÉ PRISCO – M. CORTÉS (Coord.), El Derecho en la misión de la Iglesia, Madrid: BAC, 2008, 108-109.

SANDULLI, M. A. (ed.), Codice dei beni culturali e del paesaggio, 3 ed., Milano: Giuffrè Francis Lefebvre, 2019; G. SCIULLO, La gestione dei servizi culturali tra Codice Urbani e Codice dei contratti pubblici, in: Aedon, Rivista di arti e diritto online, n. 1 (2018). [online] [ref. 2.06.2025]: https://aedon.mulino.it/archivio/2018/1/sciullo.htm

SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, Sentenza coram Agustoni del 4 maggio 1996, in: Il diritto ecclesiastico 108/2 (1997), 3-7.

TIGANO, M, Musei ecclesiastici e sistemi di governance, in: F. ASTONE - V. BERLINGÒ - F. MANGANARO - F. SAITTA (ed.), Liber amicorum per Aldo Tigano, Napoli: Pubblicazioni del Dipartimento di Giurisprudenza di Messina, 2023,

TIGANO, M., I Musei ecclesiastici tra salvaguardia della memoria e funzione pastorale», in Il diritto ecclesiastico, 132/1-2 (2021), 49-73.

TIGANO, M., Tra economie dello Stato ed «economia» della Chiesa: i beni culturali di interesse religioso, Napoli: ESI, 2012.

TOMER, A., "Aedes sacrae" e "edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico". La condizione giuridica delle chiese tra ordinamento canonico e ordinamento italiano, Bologna: BUP, 2022.

TOMER, A., Conservazione, valorizzazione e riuso dei beni culturali ecclesiastici. La disciplina canonica, in: Aedon, Rivista di arti e diritto online, 3 (2021). [online] [ref. 2.06.2025]: https://aedon.mulino.it/archivio/2021/3/tomer.htm